

*Dlgs 154/2013: audizione del minore manifestamente superflua se
oggetto del contendere sono elementi minimi*

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 20 marzo 2014 (Est. Giuseppe Buffone)

AUDIZIONE DEL MINORE – OGGETTO DEL CONFLITTO GENITORIALE DI MINIMA RILEVANZA – MANIFESTA SUPERFLUITÀ – SUSSISTE

E' manifestamente superflua l'audizione del minore se oggetto del contendere sono delle questioni di scarsa rilevanza e di minima importanza per la vita del fanciullo.

(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

[1]. Questioni preliminari

L'Avv. ... ha chiesto lo stralcio della pagine del ricorso afferenti, per il 60%, al processo di separazione. La richiesta non trova alcun referente normativo nel codice di rito: l'unico istituto che prevede una "censura" negli atti di parte è quella di cui all'art. 89 c.p.c.; nel resto, la eventuale prolissità, è sanzionabile nel momento di liquidazione delle spese. Di certo, però, il giudice non può estromettere dal giudizio «pagine» degli atti di parte. In violazione degli artt. 72 e 74 disp. att. c.p.c., parte convenuta non ha allegato l'indice dei documenti del fascicolo di parte: i documenti, pertanto, allo stato, non sono nemmeno esattamente identificabili. Va dato ordine alla parte di regolarizzare il fascicolo, con riserva dei provvedimenti di Legge in caso di inottemperanza.

[2]. Tempi di frequentazione tra padre e figlia

La richiesta del padre di ampliamento dei tempi di frequentazione con la figlia deve trovare accoglimento. In regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori, e in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura di sussidiaria e si limita a fissare la "cornice minima" dei tempi di permanenza. Tuttavia la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore domiciliatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore (Corte App. Catania, Sez. Famiglia e Persona, decreto 16 ottobre 2013 - Pres. Francola, est. Russo). Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia, a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti, e potersi sviluppare in un ambiente

sano (CEDU: Neulinger c. Svizzera, 6.7.2010; CEDU: Sneerson e Kampanella c. Italia, 12.7.2011). Nel caso di specie, dunque, è legittimo ampliare il diritto del padre a trascorrere tempo con Camilla, un giorno infrasettimanale in più, nelle settimane in cui il papà non ha Camilla con sé, e dal venerdì al lunedì, per i week end di spettanza. Le obiezioni della madre vanno respinte. Si tratta, in primo luogo, di un atteggiamento contraddittorio. Va infatti ricordato che gli accordi genitoriali traggono linfa da una “separazione consensuale”, con “affidamento condiviso”: i tempi di frequentazione tra padre e figlia, in modo qualitativamente e quantitativamente simili tra padre e madre (seppur ovviamente non identici) sono un effetto fisiologico naturale del modulo di affidamento scelto dai genitori. Si tratta, invero, di modifiche inoltre di minima rilevanza. La madre, inoltre, non ha saputo introdurre argomenti concreti e circostanziati. La condotta assunta dalla stessa, peraltro, è ulteriore elemento di giudizio, da valutare negativamente ex art. 116 c.p.c. La madre, in udienza, ha assunto un atteggiamento del tutto chiuso a possibilità conciliative, e nemmeno ha sperimentato possibilità di percorsi da lei stessa suggeriti.

[3]. Mantenimento di ...

La richiesta del padre di riduzione del mantenimento va respinta. Nel 2010, il .. ha percepito redditi complessivi per euro 188.310; nel 2011, redditi per euro 280.416,00; nel 2012, redditi per euro 217.357,00. La media netta del reddito mensile è, quindi, di circa euro 11.000,00 mensili. L'assegno per .., rivalutato ad oggi, è di euro 1.375,00: somma del tutto congrua ed adeguata. Va recepita invece la disponibilità del padre a sostenere un carico maggiore per le spese extra, tenuto conto della maggiore capacità contributiva. La richiesta di assegno di aumento del mantenimento di .., proposta dalla moglie va respinta. .. gode con la mamma della casa familiare che percepisce entrate economiche di non scarsa rilevanza. Nel 2010 ha percepito euro 71.977,00 annui lordi; nel 2011, euro 74.362,61; nel 2012, euro 84.188. La media è di circa 4.000,00 euro mensili per 12 mensilità (v. ad es., 730-3, redditi 2012: reddito complessivo per euro 84.188,00; con una imposta netta di euro 29.018,00).

[4]. Audizione di ..

Nel giudizio odierno, l'unica questione da affrontare, nell'interesse di .., sarebbe relativa all'ampliamento dei tempi di frequentazione con il padre. Il padre, sei fine settimana di sua spettanza, preleverà .. dalle 18.00 invece che dalle 20.00 e la riporterà a scuola lunedì mattina invece che domenica alle ore 20.30 dalla mamma. Nella settimana dove non gode del week, terrà .. un pomeriggio in più. Durante l'estate, la terrà per 20 giorni invece di 15. A ben vedere, si tratta di modifiche del tutto minime che fanno capo ad un modulo di frequentazioni fissato dai genitori, nelle sue linee essenziali, a far data dal 28 settembre 2005. Se si tratta di sentire il minore, su una condizione di vita abitudinaria, che è sua, per selta condivisa dei genitori, da quasi 10 anni, l'ascolto è all'evidenza manifestamente superfluo (art. 336-bis c.c.) e risponde più all'interesse della parte, di avvalersi del minore perché le sue ragioni trovino conforto, piuttosto che per realizzare l'obiettivo di acquisire l'opinione di ... L'audizione viene, in conclusione, esclusa in questa sede sommaria con riserva di provvedervi nella fase dinanzi al giudice istruttore.

Per Questi Motivi

letto ed applicato l'art. 4 comma VIII l. 898/1970 c.p.c.

ORDINA a parte convenuta di regolarizzare il fascicolo di parte;
DICHARA l'inammissibilità dell'istanza dell'Avv. ... di «stralcio» delle pagine del ricorso del Ghisoni riferite al giudizio di separazione.

DISPONE che ... possa tenere con sé la figlia con i seguenti tempi e con le seguenti modalità. A fine settimana alternati, con prelievo il venerdì alle ore 18.00 e riaccompagnamento direttamente a scuola il lunedì mattina. Nei fine settimana in cui il papà non è con la figlia, potrà tenerla con sé il martedì con prelievo entro le 18.00 e il mercoledì sempre con prelievo alle 18.00, in tutti e due i casi, con riaccompagnamento la sera, a casa dalla mamma, alle ore 20.30. Durante l'estate per 20 giorni, anche non consecutivi, comunicati alla madre entro il 30 maggio di ogni anno. Per le festività natalizie, ad anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre; dal 31 dicembre al 7 gennaio. Per le festività pasquali: ad anni alterni (gli anni dispari), il periodo pasquale dalla domenica al lunedì sera. I genitori possono liberamente formulare condizioni differenti in deroga se di comune accordo. In difetto di accordo, il giorno del compleanno di ... potrà essere festeggiato assieme al padre negli anni dispari.

DISPONE che il padre provveda al mantenimento della figlia in via indiretta, mediante versamento alla madre, dell'importo di euro 1375,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (Foi). Prima rivalutazione: da marzo del 2015.

DISPONE che il padre provveda al pagamento del 75% delle spese di ... per l'abbigliamento della minore in occasione dei cambi di stagione; delle spese mediche non coperte dal SSN e così anche sanitarie in genere; scolastiche, extrascolastiche e di istruzione; sportive; le scelte in ogni caso dovranno essere concordate salvo l'urgenza.

DISPONE che il padre provveda al pagamento del 100% delle spese di .. per lo sci.

CONFERMA i provvedimenti della separazione, nel resto,

NOMINA giudice istruttore, il dott. GIUSEPPE BUFFONE
e FISSA udienza di comparizione e trattazione davanti a questi in data 14 ottobre 2014, ore ...

L'udienza si terrà presso il Tribunale di Milano, sezione IX civile, piano ..., stanza n.

ASSEGNA al ricorrente termine sino al 20 giugno 2014 per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5), 6)

ASSEGNA al convenuto termine sino al 17 luglio 2014 per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Visti gli artt. 175 c.p.c., 111 Cost.

INVITA le parti a rispettare il principio di sobrietà e sinteticità degli atti, in quanto «la particolare ampiezza degli atti certamente non pone un problema formale di violazione di prescrizioni formali ma non giova alla chiarezza degli atti stessi e concorre ad allontanare l'obiettivo di un processo celere che esige da parte di tutti atti sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio» (Cass. Civ., sez. II, sentenza 4 luglio 2012, n. 11199, Pres. Rovelli, Rel. Giusti; Trib. Milano, sez. IX, 1 ottobre 2013).

MANDA alla cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione dell'ordinanza alle parti

Milano, lì 20 marzo 2014.
Il Presidente del Tribunale f.f.
dott. Giuseppe Buffone